SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 novembre 1988

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quelli pubblicati alle pagine 13 e 14, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 618.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'arte bianca e l'industria dolciaria in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1985-86 è istituita in Torino una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'arte bianca e l'industria dolciaria.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica statale per l'arte bianca e le industrie dolciarie di Torino è soppressa.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

	Sezioni numero
Scuola professionale per l'industria molitoria con sezioni per:	
addetto all'industria molitoria (biennale)	2
Scuola professionale per l'industria dolciaria con sezioni per:	
addetto alla pasticceria ed all'industria dolciaria (biennale)	2

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingua straniera; matematica; fisica; igiene; economia; meccanica, impianti, disegno tecnico; tecnologia macinazione, macchine molino; scienze dell'alimentazione (chimica, chimica applicata, merceologia, merceologia arte bianca, merceologia industria dolciaria, laboratorio chimico-merceologico, tecnologia del panificio, pastificio ed esercitazioni); esercitazioni di pratica professionale; esercitazioni pratiche di panificio e pastificio; educazione fisica; religione.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terzultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, al quale sono ammessi gli insegnanti di ruolo di materie tecniche nell'istituto professionale per l'arte bianca e l'industria dolciaria forniti dei requisiti previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 538.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Torino ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto del presente decreto, si applicano le disposioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1988
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 332

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ARTE BIANCA E L'INDUSTRIA DOLCIARIA DI TORINO.

Due sezioni di addetto all'industria molitoria (biennale)
Due sezioni di addetto alla pasticceria ed all'industria dolciaria (biennale)
per complessive otto classi

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	8
3) Insegnanti tecnico-pratici	4
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	3
6) Collaboratori tecnici	1
7) Ausiliari	5
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive venti ore settimanali	
9) Insegnanti tecnico-pratici (1)	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

88G0563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio-decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 220, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il

Titolo IV

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

NORMATIVA GENERALE

Art. 221. — Nell'Università degli studi di Palermo sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

per ortottisti - assistenti di oftalmologia.

Art. 222. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 223. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 224. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 225. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 226. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al succitato articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 227. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 228. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 229. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 230. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82

Art. 231. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1988
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 202

88A4599

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 31, sono soppressi gli articoli, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 con il relativo titolo: «Scuola diretta a fini speciali di relazioni pubbliche e discipline dell'amministrazione» e sostituiti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, con i seguenti nuovi articoli ed intitolazioni:

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

NORMATIVA GENERALE

Art. 32. — Nell'istituto universitario di lingue moderne di Milano è istituita la scuola diretta a fini speciali denominata «Scuola di relazioni pubbliche».

Art. 33. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 34. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento, di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 35. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, sentito il consiglio della scuola.

Art. 36. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 37. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.

In caso di motivato impedimento dei professori di ruolo di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.
Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.
Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 38. consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 39. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 40. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 41. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 42. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola diretta a fini speciali di relazioni pubbliche

Art. 43. — È istituita, presso l'Istituto universitario di lingue moderne, una scuola diretta a fini speciali per la formazione scientifica e la preparazione tecnico-professionale nelle relazioni pubbliche denominata «Scuola di relazioni pubbliche».

Art. 44. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quattrocento per ogni anno di corso e complessivamente di milleduecento per l'intero corso di studi.

Ciascun anno prevede quattrocentotrentadue (primo e secondo anno) e trecentoventiquattro (terzo anno) ore di insegnamento e duecentonovanta (primo e secondo anno) e duecentocinquanta (terzo anno) ore di attività pratiche guidate.

Art. 45. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;

2) economia politica;

3) diritto privato;

4) relazioni pubbliche I;

5) sociologia;

6) statistica;

7) lingua inglese I;

8) lingua francese I.

2° Anno:

9) politica economica;

10) diritto pubblico;

11) marketing;

12) psicologia sociale;

13) relazioni pubbliche II;

14) sociologia dell'organizzazione;

15) lingua inglese II;

16) lingua francese II.

3° *Anno:*

17) economia d'impresa;

18) programmazione e pianificazione aziendale;

19) diritto delle Comunità europee;

20) sociologia della comunicazione;

21) lingua inglese III;

22) lingua francese III.

Gli studenti possono chiedere al consiglio di scuola, esponendone i motivi, di sostituire alle lingue inglese e francese o ad una di esse la lingua tedesca o la spagnola o la russa.

In tale caso seguiranno i corsi presso la facoltà di lingue e letterature straniere.

Art. 46. — L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio pratico che dovrà svolgersi, sotto la guida di un docente, presso: società, enti ed istituzioni, convenzionati con l'istituto, indicati nel manifesto degli studi.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria.

Art. 47. — Nel corso dell'ultimo anno di studi, ogni iscritto sceglierà un argomento da approfondire in una ricerca scritta personale ed originale.

I risultati di tale ricerca (tesi di diploma) verranno discussi dinanzi alla commissione per l'esame di diploma che esprimerà la propria valutazione in settantesimi.

Art. 48. — Coloro che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi, il tirocinio pratico, nonché la discussione della ricerca di cui al precedente art. 47, conseguiranno il diploma in relazioni pubbliche.

Norma transitoria. — Gli studenti già iscritti alla scuola di relazioni pubbliche e discipline dell'amministrazione potranno continuare i loro studi sino al conseguimento del diploma secondo il piano degli studi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 1435 del 14 ottobre 1970 e n. 199 del 29 gennaio 1977.

Gli allievi già iscritti potranno optare per il nuovo ordinamento con il riconoscimento da parte della scuola degli esami sostenuti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1988
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 262

88A4598

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1988.

Annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1988 concernente l'indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostituita dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1988, con il quale le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica sono state indette per i giorni 27 e 28 novembre 1988;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 26, che ha istituito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria in sostituzione dell'anzidetta Direzione generale;

Ritenuta l'opportunità di differire lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale onde consentire l'organizzazione dei Dipartimenti, in conformità al comma terzo dell'art. 21 della legge n. 400/1988;

Decreta:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1988, citato in premessa, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1988

p. *Il Presidente:* MISASI

88A4645

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 novembre 1988.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni relativi all'emissione del 15 novembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministerali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 1988 che ha disposto per il 15 novembre 1988 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base;

Considerato che ai sensi del citato decreto 25 giugno 1988 occorre indicare con apposito decreto il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste rimaste aggiudicatarie nell'asta del 9 novembre 1988;

Decreta:

Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del 15 novembre 1988 è pari a L. 97,29 per cento lire di valore nominale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1988
Registro n. 49 Tesoro, foglio n. 228

88A4646

DECRETO 19 novembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 novembre 1988, è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 28 febbraio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Con successivo decreto sarà indicato il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie. La relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sarà inoltre reso noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato nella misura di 5 centesimi.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio

rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1988
Registro n. 49 Tesoro, foglio n. 231

88A4647

DECRETO 19 novembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 30 novembre 1988, è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1989, fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,85 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richiesta di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1988
Registro n. 49 Tesoro, foglio n. 230

88A4648

DECRETO 19 novembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 30 novembre 1988, è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 novembre 1989, fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1988
Registro n. 49 Tesoro, foglio n. 229

88A4649

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Frosinone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Frosinone è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Frosinone è accertato per il giorno 24 settembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4658

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 novembre 1988.

Riconoscimento governativo della camera di commercio italiana di Rosario (Argentina).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 della legge 1° luglio 1970, n. 518, relativo al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della sopraddetta legge relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo quali camere di commercio italiane all'estero delle associazioni sopra indicate;

Considerato che la camera di commercio italiana di Rosario, sita in Rosario, Repubblica argentina, ha chiesto con documentata istanza, trasmessa dall'ambasciata d'Italia a Buenos Aires il 26 novembre 1987, n. 4956, la concessione del riconoscimento stesso;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola, rispondono a quanto prescritto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 518;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri, che si è espresso favorevolmente in data 18 marzo 1988, n. 082/5665;

Decreta:

La concessione del riconoscimento governativo alla camera di commercio italiana di Rosario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1988

Il Ministro: RUGGIERO

88A4651

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 novembre 1988.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame di capacità professionale ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132;

Visto il decreto 5 novembre 1987, n. 508, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1987 recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ed in particolare l'art. 6 in cui è prevista l'istituzione delle commissioni d'esame su base regionale per l'accertamento del requisito di «capacità professionale»;

Considerato che le predette commissioni di esame devono essere rese operanti entro la data del 30 novembre 1988 ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508 — al fine di consentire la verifica del possesso del predetto requisito di capacità professionale per il quale è stata fatta riserva di accertamento in sede di iscrizione provvisoria all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi entro il predetto termine del 30 novembre 1988 — e che successivamente devono operare con cadenza mensile;

Visto il decreto 28 ottobre 1988, n. 2910, recante ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1988;

Ritenuta la necessità di modificare i termini temporali di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 ottobre 1988 — *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1988 — nonché l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale 4 novembre 1988;

Ritenuta altresì l'urgenza e la necessità di portare i nuovi termini di presentazione delle domande d'esame a conoscenza di tutti gli interessati;

Decreta:

Art. 1.

La prima seduta d'esame si svolgerà in tutti i capoluoghi di regione il 30 novembre 1988.

All'esame sono ammessi i candidati titolari o rappresentanti delle imprese di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 ottobre 1988.

Dette domande dovranno essere presentate alle segreterie delle commissioni d'esame che dovranno riunirsi prima della seduta del 30 novembre 1988 per definire i criteri di ammissione all'esame redigendo il relativo verbale.

Il giorno 30 novembre 1988 inizierà la prima seduta che si protrarrà con successivi aggiornamenti fino al completo esaurimento dell'esame da parte dei candidati ammessi che ne abbiano fatto domanda comunque non oltre la data del 30 novembre 1988.

L'ammissione dei candidati dovrà essere resa nota mediante l'affissione dei relativi elenchi, tre giorni prima di ciascuna data fissata per i successivi aggiornamenti.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 ottobre 1988 e di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1988 sono modificate e sostituite da quelle di cui al presente decreto laddove con esso incompatibili.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1988

Il Ministro: SANTUZ

88A4661

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella proprietà di un appartamento sito in Roma, via Reggio Emilia n. 52, disposto da Giorgio Lattes con testamento olografo, n. 8628/5197 di repertorio, a rogito dott. Fabrizio Fenoaltea, notaio in Roma.

88A4623

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Mani tese», in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1988, registro n. 39 Interno, foglio n. 290, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono approvate le modificazioni agli articoli 5, 6, 8 e 14 dello statuto dell'associazione «Mani tese», in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1982.

88A4621

Erezione in ente morale della fondazione «Laboratorio per le politiche sociali - LABOS», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1988, registro n. 37 Interno, foglio n. 313, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione «Laboratorio per le politiche sociali - LABOS», in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

88A4622

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 i poteri conferiti al dott. Rocco Militano, quale commissario governativo della società cooperativa a r.l. «Residence Papillon», con sede in Palmi (Reggio Calabria), sono stati prorogati fino al 20 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1988 il dott. Calabrese Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «El.Dat. - Elaborazione dati» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale in data 2 agosto 1983, in sostituzione del dott. Oropallo Domenico che ha rinunciato all'incarico.

88A4620

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1988, il sig. Enrico Abbate è stato nominato membro della commissione elettorale centrale, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del sig. Mario Guarrera.

88A4670

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero

La terza sezione del tribunale amministrativo del Lazio con ordinanza n. 567/88 emessa in data 16 novembre 1988 ha sospeso dei provvedimenti adottati dalla commissione elettorale centrale concernenti l'ammissione di liste di candidati alle elezioni dei rappresentanti del personale del Ministero della marina mercantile in seno al consiglio di amministrazione.

Con decreto ministeriale del 19 novembre c.a. le predette elezioni già fissate per il 27 e 28 novembre 1988 sono state pertanto rinviate alla data che verrà stabilita con successivo decreto.

88A4669

MINISTERO DEI TRASPORTI

Istituzione delle commissioni d'esame per l'accertamento del requisito di «capacità professionale» ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite su base regionale, con sede nel capoluogo di regione, le commissioni d'esame di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508.

Art. 2.

La prima seduta d'esame si svolgerà in tutti i capoluoghi di regione il giorno 30 novembre 1988 e si protrarrà — anche con eventuali aggiornamenti — fino ad esaurimento degli esami di tutti i candidati aventi diritto che avranno fatto domanda ai sensi e nei termini di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 ottobre 1988, n. 2910.

Dette domande dovranno essere presentate alle segreterie delle commissioni entro il 19 novembre 1988.

Le commissioni dovranno riunirsi prima della seduta del 30 novembre 1988 e definire le ammissioni all'esame redigendo l'elenco di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 28 ottobre 1988 che dovrà essere esposto entro e non oltre la data del 26 novembre 1988.

Art. 3.

Le successive sedute si svolgeranno con cadenza mensile nelle varie date stabilite dalle commissioni nella precedente seduta con affissione della comunicazione relativa alla data della sessione d'esame.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate alle competenti segreterie dieci giorni prima della seduta di esame alla quale il richiedente intende partecipare.

Le commissioni dovranno riunirsi prima della data della seduta di esame e decidere sulle ammissioni all'esame stesso redigendo un elenco che dovrà essere esposto tre giorni prima della seduta d'esame come previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 28 ottobre 1988.

Art. 4.

Gli esami si svolgeranno presso la sede di riunione del comitato provinciale del capoluogo di regione.

Art. 5.

Le commissioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono così composte:

(Omissis).

Art. 6.

Le commissioni dovranno prendere in esame le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal responsabile di un'impresa di autotrasporto iscritta all'albo secondo cui il candidato ha effettuato esperienza pratica di almeno un anno presso l'impresa medesima ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508.

Le commissioni dovranno altresì valutare i diplomi presentati ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del decreto ministeriale 28 ottobre 1988, n. 2910.

Art. 7.

Con successivo decreto verrà stabilita la misura del compenso spettante ai componenti delle commissioni ed al segretario.

Roma, addì 4 novembre 1988

Il Ministro: SANTUZ

88A4671

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 28 ottobre 1988 concernente: «Ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, agli allegati riportati alla pag. 8 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* sono apportate le seguenti rettifiche:

1) Nell'allegato 1 dopo le parole: «— di laurea .... □» è inserito il periodo: «e pertanto richiede l'esenzione dalle seguenti materie d'esame ....».

2) Le diciture relative alle firme da apporre in calce alla domanda di cui all'allegato 1 (imprese individuali) sono sostituite dalle seguenti:

«Firma autenticata del titolare

Firma autenticata del designato a dirigere l'attività di trasporto (quando sia questi a sostenere l'esame)

....».

3) Le diciture relative alle firme da apporre in calce alla domanda di cui all'allegato 2 (società) sono sostituite dalle seguenti:

«Firma autenticata dal legale rappresentante della società

....

Firma autenticata del designato a dirigere l'attività di trasporto

....».

88A4677

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189